



Organizzazione Internazionale Protezione Animali

Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata al Dipartimento della Pubblica Informazione (DPI)
e al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) delle Nazioni Unite (ONU)

OIPA Italia Onlus

Codice fiscale 97229260159

Associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente
(DM del 1/8/2007 pubblicato sulla G.U. n. 196 del 24/8/2007)

- STATUTO -

Art. 1 – Costituzione

Art. 2 – Scopi dell'Organizzazione

Art. 3 – Soci

Art. 4 – Diritti e obblighi dei Soci

Art. 5 – Organi

Art. 6 – Assemblea dei Soci

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Art. 8 – Presidente Nazionale

Art. 9 – Segretario

Art. 10 – Costituzione delle Sezioni

Art. 10-bis – Nuclei di Guardie Ambientali

Art. 11 – Responsabilità verso terzi

Art. 12 – Collegio dei probiviri

Art. 13 – Gratuità e durata delle cariche

Art. 14 – Risorse economiche

Art. 15 – Quota sociale

Art. 16 – Bilancio o rendiconto

Art. 17 – Modifiche allo Statuto

Art. 18 – Scioglimento

Art. 19 – Norma di rinvio

*Ultima modifica allo Statuto approvata dall'Assemblea straordinaria dei soci dell'OIPA Italia Onlus
Il 12 aprile 2017*

*Copia depositata presso l'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Milano, ufficio territoriale di Milano 3 –
Atto registrato al n. 1092 serie 3 del 28 aprile 2017*

Esente da imposta di bollo e da registro ai sensi dell'articolo 8 della Legge 266 del 1991

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita con sede in Milano, l'Organizzazione denominata OIPA Italia (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), di seguito detta Organizzazione. Tale Organizzazione è consociata all'omonima Organizzazione avente sede centrale mondiale a Milano (Italia) e riconosciuta quale Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata al Dipartimento della Pubblica Informazione (DPI) e al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) delle Nazioni Unite (ONU).
2. L'Organizzazione ha l'obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.
3. L'Organizzazione fa uso, come suo simbolo, di un mondo di colore sfumante da est a ovest con meridiani e paralleli, accompagnato da una banda scura sulla sinistra entro cui campeggia la scritta OIPA.
4. L'Organizzazione:
 - è interamente apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro;
 - persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
 - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse.
5. L'Organizzazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopi dell'Organizzazione

1. L'Organizzazione svolge attività, con esclusivo fine di solidarietà sociale, nell'ambito della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui alla normativa vigente.
L'Organizzazione persegue la difesa dell'ambiente e si batte per l'abolizione di ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali oltre che per la tutela della salute umana e della vita animale e vegetale nel suo complesso.
L'Organizzazione vuole portare il proprio contributo per un mondo migliore, più sano e più umano, per una medicina non basata sulla violenza, per una struttura sanitaria più efficiente, per la difesa della biodiversità e degli ecosistemi.
A tal fine l'Organizzazione pone in essere, in attuazione dello scopo sociale di cui al primo punto, le seguenti attività:
2. Instaurare un concreto coordinamento e un collegamento fra altre Associazioni che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Organizzazione. Tale coordinamento e collegamento mira a promuovere la reciproca solidarietà e la mutua collaborazione nell'interesse degli scopi comuni, nella loro tutela e nel loro perseguimento;
3. Creare un movimento di opinione pubblica in favore dei diritti degli animali, promuovere ed attuare iniziative in ogni campo di difesa zoofila, sviluppare propaganda protezionista ed ecologica in difesa degli animali e del loro habitat;
4. Provvedere alla protezione degli animali, anche con interventi diretti di natura sanitaria, eventualmente in collaborazione con le strutture pubbliche;
5. Gestire infrastrutture adibite all'accoglienza di animali;
6. Provvedere alla cura e sterilizzazione dei gatti delle colonie feline in accordo con le Aziende Sanitarie Locali;
7. Svolgere un'educativa diffusione zoofila ed ambientale particolarmente all'interno delle scuole di ogni ordine e grado;
8. Organizzare corsi di educazione civica per un corretto rapporto e una sana convivenza fra uomini e animali;
9. Promuovere campagne per sensibilizzare l'opinione pubblica, impiegando tutti i mezzi consentiti dalla legge;
10. Organizzare conferenze e congressi medico-scientifici pubblicandone e divulgandone gli atti;
11. Svolgere tutte quelle attività sportive, culturali, economiche atte a migliorare e facilitare il compito dei propri Soci e l'attuazione delle finalità dell'Organizzazione;
12. Promuovere la preparazione sulle tematiche inerenti la protezione dell'ambiente, della natura e degli animali, attraverso corsi di formazione e di specializzazione;
13. Collaborare con la Protezione Civile, Enti e Istituzioni il cui ambito sia inerente all'ecologia e con le finalità statutarie, a salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta;
14. Predisporre con le autorità centrali e locali la soluzione dei problemi che hanno dei riflessi nel campo della natura, dell'ambiente e della protezione degli animali;
15. Collaborare al miglioramento, alla creazione e all'applicazione di leggi per la tutela dell'ambiente, delle specie vegetali e della protezione degli animali;
16. Contribuire alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, compresa la tutela della fauna minacciata da caccia e pesca, servendosi per la vigilanza anche di proprie guardie;

17. Assumere, per la divulgazione dei principi di sana ecologia e zoofilia, tutte le iniziative che siano compatibili con la funzione propria dell'Organizzazione e che non interferiscano nella sfera di attività di altri Enti o Uffici.

Art. 3 – Soci

1. Sono Soci dell'Organizzazione coloro che sottoscrivono il presente Statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo, a cui spetta l'obbligo di motivazione in caso di diniego della domanda di socio.
2. Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4. Tutti i Soci cessano di appartenere all'Organizzazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.

Art. 4 – Diritti e obblighi dei Soci

1. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Organizzazione.
2. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a versare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e a prestare il lavoro a carattere volontario preventivamente concordato.

Art. 5 – Organi

1. Sono organi dell'Organizzazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente Nazionale.

Art. 6 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono presiedute e convocate dal Presidente Nazionale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata. La convocazione avviene mediante ogni mezzo ritenuto idoneo, tra cui il trimestrale "Gli Altri Animali" (organo ufficiale dell'Organizzazione), la lettera scritta (raccomandata, espresso), i mezzi informatici (posta elettronica) ed i mezzi telematici (fax, telegramma).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente Nazionale deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
8. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - eleggere il Segretario;
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;

- approvare eventuali regolamenti;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo 17;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei Soci.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nel pieno rispetto del principio Costituzionale dell'equilibrio di genere.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni dodici mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente Nazionale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata. La convocazione avviene mediante ogni mezzo ritenuto idoneo, tra cui il trimestrale "Gli Altri Animali" (organo ufficiale dell'Organizzazione), la lettera scritta (raccomandata, espresso), i mezzi informatici (posta elettronica) ed i mezzi telematici (fax, telegramma).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti; in tal caso il Presidente Nazionale deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - eleggere il Presidente Nazionale;
 - eleggere il Vice Presidente Nazionale;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
 - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente Nazionale per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 8 – Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il Presidente Nazionale rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente Nazionale nomina o revoca, con la ratifica del Consiglio Direttivo, i Delegati e i Vice Delegati di Sezione.
5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
6. In caso di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente Nazionale o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 9 – Segretario

1. Il Segretario è eletto dall'Assemblea, coadiuva il Presidente Nazionale e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Costituzione delle Sezioni

1. L'Organizzazione si avvale anche del lavoro di Sezioni Regionali, Provinciali e Comunali, con a capo i rispettivi Delegati e Vice Delegati di Sezione.
2. Essi sono nominati dal Presidente Nazionale dell'Organizzazione e successivamente ratificati dal Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente Nazionale ha facoltà di rimuovere, i vari Delegati e Vice Delegati di Sezione con la ratifica del Consiglio Direttivo.
4. La Sezione ha sede in locali autonomi o presso il domicilio del Delegato o Vice Delegato di Sezione e viene indicata con la seguente dicitura: "OIPA Sezione di...".

Art. 10-bis – Nuclei di Guardie Ambientali

1. Ai sensi del precedente art. 2 comma 16 si istituisce un servizio di vigilanza ambientale (zoofila, ittica, venatoria) regolato da proprio Regolamento interno.
2. Le nomine delle guardie e dei propri responsabili, le attribuzioni delle funzioni e dei compiti delle singole guardie, fermo restando le disposizioni legislative in materia, sono determinate ai sensi del Regolamento interno.

Art. 11 – Responsabilità verso terzi

1. L'Organizzazione è vincolata verso terzi dalla firma del Presidente Nazionale o, in caso di impedimento o cessazione, dal Vice Presidente Nazionale.
2. Il Vice Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, il Segretario, i Delegati, i Vice Delegati di Sezione, i Responsabili dei nuclei di guardie, sono vincolati verso terzi unicamente dalla loro firma.

Art. 12 – Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i Soci, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Art. 13 – Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 14 – Risorse economiche

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei Soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
 - contributi di Organismi Internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
 - qualsiasi altra entrata derivante dall'attività istituzionale e connesse.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente Nazionale e del Segretario, salvo diverse determinazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei Soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.
2. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 16 – Bilancio o rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art. 17 – Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno la metà dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate nel corso di un'assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza relativa dei Soci presenti.

Art. 18 – Scioglimento

1. L'Organizzazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza dei tre quarti dei voti dei soci aderenti. In caso di scioglimento il netto dei fondi e dei beni esistenti sarà devoluto ad altra od altre associazioni di volontariato che perseguano gli stessi fini dell'Organizzazione.

Art. 19 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.